

**DELIBERAZIONE 7 SETTEMBRE 2021**

**369/2021/R/EEL**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA REGOLAZIONE SULLE RISORSE ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO, IN VISTA DELL'AVVIO DEL PERIODO DI CONSEGNA DEL MERCATO DELLA CAPACITÀ E DEL COUPLING DEL MERCATO INFRAGIORNALIERO**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1171<sup>a</sup> riunione del 7 settembre 2021

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione delle congestioni;
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/2009);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2021, 218/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 218/2021/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 28 giugno 2021, 274/2021/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 274/2021/R/eel).

**CONSIDERATO CHE:**

- nel 2019 si sono svolte le prime procedure concorsuali del mercato della capacità, aventi ad oggetto gli anni 2022 e 2023; dall'1 gennaio 2022, dunque, inizierà il periodo di consegna del mercato della capacità, con il riconoscimento del corrispettivo fisso agli assegnatari e l'applicazione della normativa sugli obblighi di offerta e di restituzione del corrispettivo variabile;
- la normativa vigente sul mercato della capacità prevede specifiche norme in merito al trattamento, ai fini del mercato medesimo, delle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico assoggettate a uno dei regimi di cui alla Parte III, Titolo 2, della deliberazione 111/06, con provvedimento anteriore di almeno 20 giorni rispetto alla data della procedura concorsuale del mercato della capacità (di seguito: risorse essenziali pre-procedura concorsuale);
- si può tuttavia verificare che, con riferimento a uno specifico anno di consegna del mercato della capacità, l'essenzialità di risorse di produzione emerga dopo lo svolgimento della procedura concorsuale relativa al citato anno (di seguito: risorse essenziali post-procedura concorsuale); è il caso, ad esempio, delle risorse, diverse da quelle pre-procedura concorsuale per l'anno 2022, che eventualmente Terna dichiarerà essenziali per l'anno 2022 e sulle quali, per lo stesso anno, l'Autorità intenderà applicare uno strumento di controllo del potere di mercato;
- alla fattispecie delle risorse essenziali post-procedura concorsuale è riconducibile anche il caso di risorse che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:
  - a) sono dichiarate essenziali prima della menzionata procedura;
  - b) non sono assoggettate a uno dei regimi di cui alla Parte III, Titolo 2, della deliberazione 111/06, con provvedimento anteriore di almeno 20 giorni rispetto alla data della procedura medesima;
  - c) sono risorse su cui l'Autorità intende applicare uno strumento di controllo del potere di mercato;
- a differenza del regime ordinario, di cui all'articolo 64 della deliberazione 111/06, il regime di reintegrazione e il regime contrattuale, di cui, rispettivamente, agli articoli 65 e 65bis della medesima deliberazione, prevedono una remunerazione che include una parte fissa rispetto alla produzione (nel prosieguo i commi con radice 63, 65 e 65bis sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- se un specifico impianto di produzione che è parzialmente o integralmente qualificato ai fini del mercato della capacità per un dato periodo di consegna rientra nel novero delle risorse essenziali post-procedura concorsuale per il medesimo periodo o parte di esso (di seguito: impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta), l'assoggettamento del menzionato impianto al regime contrattuale (con impegno a salire) o al regime di reintegrazione senza l'adozione di opportuni accorgimenti potrebbe determinare un ingiustificato doppio pagamento, costituito dalla remunerazione fissa del regime di essenzialità e dal premio riconosciuto alla capacità impegnata nel mercato della capacità;
- se, invece, l'impianto singolarmente essenziale non è qualificato per il mercato della capacità, risulta nullo il rischio di doppio pagamento, in quanto, per adempiere agli

obblighi contrattuali e per dimostrare la disponibilità della capacità su cui ottiene il premio fisso (cd. capacità impegnata), l'assegnatario nel citato mercato può nominare soltanto capacità qualificata;

- con il documento per la consultazione 274/2021/R/eel, l'Autorità ha posto in consultazione alcune ipotesi di modifica e integrazione della disciplina sull'essenzialità volte a evitare il rischio di doppio pagamento sopra descritto;
- in particolare, in caso di adesione al regime contrattuale con riferimento a un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta, il documento per la consultazione 274/2021/R/eel prevede l'adozione dell'approccio disgiunto di seguito sintetizzato:
  - a) applicazione del regime contrattuale nell'anno successivo esclusivamente nelle ore in cui la capacità dell'impianto non risulti più nel novero della capacità qualificata;
  - b) nelle restanti ore, esclusione del rischio di doppio pagamento applicando all'impianto esclusivamente la normativa del mercato della capacità e prevedendo che, in sede di nomina mensile di cui all'articolo 45 della disciplina del mercato della capacità ai fini della determinazione del corrispettivo variabile, sia oggetto di nomina automatica prioritaria la quantità oraria che sarebbe risultata rilevante ai fini del regime contrattuale;
  - c) definizione di *nomina automatica prioritaria* come nomina effettuata direttamente da Terna e non modificabile dalle nomine dell'assegnatario o dall'applicazione dei criteri di *default* previsti in caso di mancata nomina da parte dell'assegnatario;
  - d) necessità che l'adesione al regime contrattuale per l'anno successivo con riferimento all'impianto da parte del relativo utente del dispacciamento sia accompagnata dall'accettazione delle implicazioni del citato approccio disgiunto da parte dell'assegnatario, nel caso in cui l'utente del dispacciamento e l'assegnatario non coincidano;
- in caso di ammissione dell'impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta al regime di reintegrazione, disposta da parte dell'Autorità su istanza dell'utente del dispacciamento, il documento per la consultazione 274/2021/R/eel ipotizza l'applicazione dell'approccio congiunto di seguito riassunto:
  - a) inclusione - tra i ricavi rilevanti per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione dell'impianto - del corrispettivo fisso del mercato della capacità (di seguito anche: corrispettivo fisso), con il segno positivo, e del corrispettivo variabile dello stesso mercato (di seguito anche: corrispettivo variabile), con il segno negativo;
  - b) in ciascuna ora del periodo di assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione (di seguito: periodo di reintegrazione), inclusione delle partite economiche del mercato della capacità relative all'impianto nel calcolo del corrispettivo di reintegrazione esclusivamente nel caso in cui all'impianto sia associato un corrispettivo fisso (espresso in euro) maggiore di zero con riferimento all'ora considerata;
  - c) in ciascuna ora del periodo di reintegrazione, calcolo del corrispettivo fisso relativo all'impianto e rilevante per la reintegrazione come pari al prodotto, se positivo, tra:

- il premio medio ponderato in esito alle fasi del mercato della capacità che sono relative a periodi di consegna che includono l'ora considerata e nelle quali l'assegnatario è risultato aggiudicatario di un impegno di capacità per la zona e la tipologia di CDP delle unità di produzione dell'impianto;
  - la capacità nominata per l'ora considerata con riferimento alle unità di produzione dell'impianto ai fini della verifica degli obblighi di offerta, al netto della parte oggetto di inadempimento definitivo o finanziario (di seguito: capacità nominata netta), così da determinare la quota parte della capacità impegnata attinente all'impianto;
- d) in ciascuna ora del periodo di reintegrazione caratterizzata da corrispettivo fisso maggiore di zero, calcolo del corrispettivo variabile relativo all'impianto e rilevante per la reintegrazione come pari al prodotto tra:
- il corrispettivo variabile dell'impianto limitatamente alla parte attinente alle quote di capacità *CDP<sub>cv</sub>* (capacità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile) dell'impianto alle quali sono associati ricavi da mercato a pronti (mercati dell'energia, mercato per il servizio di dispacciamento e piattaforme europee di bilanciamento), in modo tale che l'assegnatario continui ad adottare condotte volte a evitare che il corrispettivo variabile risulti privo della copertura rappresentata dai menzionati ricavi;
  - il rapporto tra la capacità nominata netta e la capacità nominata lorda, intendendo con la locuzione *capacità nominata lorda* la capacità nominata per l'ora considerata con riferimento alle unità di produzione dell'impianto ai fini della verifica degli obblighi di offerta al lordo della parte oggetto di inadempimento definitivo o finanziario; la funzione di questo fattore consiste nell'escludere dalla reintegrazione la parte del corrispettivo variabile riconducibile alla capacità dell'impianto classificata, nell'ora considerata, come capacità oggetto di inadempimento definitivo o finanziario, così da preservare l'incentivo dell'assegnatario ad adempiere agli obblighi previsti dal mercato della capacità;
- e) ai fini della reintegrazione, esclusione delle partite economiche del mercato della capacità relative all'impianto diverse dai corrispettivi (fisso e variabile) determinati secondo le modalità sopra descritte (es. penali e corrispettivi di riallocazione, che costituiscono oneri derivanti da condotte inadempienti dell'assegnatario);
- ai sensi del comma 63.2, Terna, oltre a indicare gli impianti di produzione singolarmente essenziali, identifica come essenziale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3, comma 11, della legge 2/2009, ogni altro impianto di produzione appartenente ad un raggruppamento di impianti essenziali individuato secondo i criteri definiti nella disciplina sull'essenzialità; in particolare, con riferimento ai raggruppamenti di impianti, la deliberazione 111/06 prevede che Terna configuri i più significativi assetti di funzionamento del sistema attesi nell'anno solare successivo e individui tutti i possibili raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella disponibilità di un medesimo utente del dispacciamento che comprendano tutti gli impianti di produzione singolarmente essenziali e tali per cui, una volta assoggettati

gli impianti di produzione di detto raggruppamento minimo alla disciplina degli impianti essenziali, non sia necessario in nessuno degli assetti di funzionamento configurati, ricorrere ad altri impianti di produzione nella disponibilità di detto utente del dispacciamento per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento e, al tempo stesso, tale condizione non sia più rispettata anche in uno soltanto degli assetti di funzionamento configurati sottraendo al raggruppamento minimo individuato anche un solo impianto di produzione (comma 63.3);

- sulla base degli elementi forniti da Terna, l’Autorità, tra l’altro, determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento interessato e a Terna i valori assunti, per l’anno solare successivo, dalle quantità di potenza minima di impegno, in ciascuna zona della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento, e dai parametri economici rilevanti per l’applicazione del regime contrattuale (comma 65bis.3); a valle della comunicazione dell’Autorità, Terna, tra l’altro, notifica a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità e l’utente del dispacciamento indica a Terna quale degli stessi richiede sia assoggettato alla disciplina dell’essenzialità per l’anno solare successivo, specificando contestualmente se intenda aderire parzialmente o integralmente al regime contrattuale per il menzionato raggruppamento (commi 63.4 ss. e 65bis.4 ss.);
- ai sensi del Codice di rete, Terna individua i raggruppamenti di impianti essenziali per riserva secondaria, terziaria di sostituzione e terziaria pronta; sinora i raggruppamenti essenziali identificati da Terna sono stati relativi alla riserva terziaria di sostituzione e alla riserva terziaria pronta e gli utenti del dispacciamento destinatari di comunicazioni *ex* comma 65bis.3 con indicazioni di quantità minime di impegno per riserva terziaria di sostituzione e/o per riserva terziaria pronta hanno aderito al regime contrattuale con riferimento a dette quantità;
- le quantità minime di impegno di cui alla comunicazione *ex* comma 65bis.3 sono determinate tenendo anche conto, sulla base di ragionevoli ipotesi, della programmazione attesa degli impianti di produzione nella disponibilità dell’utente del dispacciamento in esito ai mercati dell’energia, dato che i vincoli ed i criteri cui l’utente del dispacciamento deve attenersi nel presentare le sue offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD), qualora opti per la disciplina contrattuale, non dipendono dagli esiti dei mercati dell’energia;
- ai fini della definizione della quantità minima di impegno di cui alla comunicazione *ex* comma 65bis.3 in relazione a un raggruppamento essenziale, si tiene conto della riduzione dell’essenzialità dell’utente del dispacciamento derivante dalla quota della relativa capacità che sarà in grado di fornire il tipo di riserva cui si riferisce il raggruppamento e che, contestualmente, sarà soggetta a uno dei regimi di essenzialità all’interno dell’area geografica del raggruppamento, in modo tale sia da stimare correttamente le quantità che saranno oggetto di contratto tra Terna e l’utente del dispacciamento interessato, sia da limitare, per quanto possibile, gli obblighi e gli oneri dell’utente inciso dalla disciplina sull’essenzialità per la sicurezza del sistema elettrico;
- con l’avvio del periodo di consegna del mercato della capacità e per le medesime finalità espresse al precedente alinea, nella definizione delle quantità minime di

impegno di cui alla comunicazione *ex* comma 65*bis*.3 in relazione a un raggruppamento essenziale per riserva terziaria a salire, il documento per la consultazione 274/2021/R/eel prevede che:

- a) si consideri l'effetto di contrazione del rischio di esercizio di potere di mercato derivante dagli impegni del mercato della capacità;
- b) il contributo alla riduzione dell'essenzialità corrisponda alla potenza che presenterà contestualmente le seguenti caratteristiche:
  - capacità localizzata nell'area geografica cui si riferisce il raggruppamento essenziale e in grado di fornire il tipo di riserva oggetto dello stesso;
  - potenza che l'assegnatario deve nominare per rispettare l'impegno assunto nell'ambito del mercato della capacità;
  - capacità il cui utente del dispacciamento è il medesimo del raggruppamento essenziale;
- c) gli elementi che Terna fornisce all'Autorità ai sensi del comma 65*bis*.4, per l'adozione delle determinazioni di cui al comma 65*bis*.3, includano anche le informazioni sul mercato della capacità necessarie per la stima dell'effetto di contrazione del rischio di esercizio di potere di mercato da parte dell'utente del dispacciamento derivante dagli impegni del mercato della capacità.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nel corso del corrente anno, è prevista l'integrazione del mercato elettrico italiano nel sistema europeo di *coupling* del mercato infragiornaliero;
- l'adesione del mercato italiano al progetto *Cross Border Intraday* (XBID) comporta la modifica dell'organizzazione del mercato infragiornaliero nazionale in modo che:
  - si acceda alla contrattazione continua su scala europea fino all'H-1;
  - siano ridotte le sessioni d'asta implicita che passano da sette a tre, introducendo le aste complementari regionali (CRIDA), che, in una fase successiva, saranno sostituite dalle aste pan-europee;
- con la deliberazione 218/2021/R/eel, l'Autorità, nell'ambito del processo per l'attuazione del *coupling* del mercato elettrico infragiornaliero, tra l'altro:
  - ha espresso al Ministro della Transizione Ecologica parere favorevole in merito alle proposte di modifica del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico avanzate dal Gestore dei mercati energetici;
  - ha indicato le condizioni affinché le modifiche proposte da Terna in relazione al proprio Codice di rete possano essere considerate positivamente verificate;
  - ha emendato la deliberazione 111/06 per disciplinare gli aspetti generali connessi con l'introduzione del nuovo assetto del mercato infragiornaliero (di seguito anche: MI), con le nuove modalità di coordinamento tra MI e MSD, nonché con i nuovi limiti di prezzo nei mercati dell'energia, derivanti dalla normativa comunitaria;
  - ha stabilito che gli effetti del provvedimento decorrano dall'adesione dei confini zionali italiani al *coupling* infragiornaliero europeo, come stabilita in modo coordinato dai partner del progetto XBID;



- con il documento per la consultazione 274/2021/R/eel, l’Autorità ha consultato alcune modifiche e integrazioni della disciplina dell’essenzialità principalmente volte:
  - a) ad adattare la regolazione sui regimi di essenzialità alle novità relative alla configurazione del MI, all’interazione dello stesso con il MSD e ai limiti di prezzi;
  - b) a prevedere che, nel caso di risorse essenziali assoggettate ai regimi tipici (ordinario e di reintegrazione), le offerte di vendita e di acquisto formulate dall’utente del dispacciamento nel MI nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna e in relazione a periodi rilevanti e quantità per cui le menzionate risorse sono classificate come indispensabili da Terna siano presentate esclusivamente nelle sessioni d’asta del citato mercato (MI-CRIDA), in continuità con la disciplina vigente e in considerazione della particolare natura e del prezzo delle menzionate offerte (a prezzo pari al prezzo limite tecnico massimo e minimo, rispettivamente in acquisto e in vendita);
- il documento per la consultazione 274/2021/R/eel ipotizza che le modifiche e integrazioni della deliberazione 111/06 connesse al processo per l’attuazione del *coupling* del mercato elettrico infragiornaliero entrino in vigore contestualmente agli emendamenti apportati al medesimo provvedimento con la deliberazione 218/2021/R/eel, anche con riferimento alle risorse assoggettate a uno dei regimi di essenzialità con provvedimento adottato prima della data di adesione dei confini zionali italiani al *coupling* infragiornaliero europeo, come stabilita in modo coordinato dai partner del progetto XBID.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con riferimento al caso di adesione al regime contrattuale in relazione a un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta:
  - a) diversi partecipanti alla consultazione hanno evidenziato l’esigenza di tenere conto del caso in cui l’impegno dell’assegnatario sia inferiore rispetto alla quantità oggetto di nomina automatica prioritaria, prevedendo, ad esempio, che, alternativamente:
    - nella singola ora, la normativa del mercato della capacità sia applicata limitatamente alla parte dell’impegno, mentre il regime contrattuale per il resto;
    - la normativa del mercato della capacità sia applicata soltanto nelle ore in cui l’impegno del mercato della capacità risulti superiore alla quantità oggetto di nomina automatica obbligatoria, mentre il regime contrattuale nelle altre ore;
    - l’assegnatario possa escludere la capacità essenziale dal novero della capacità qualificata, così da poterla sottrarre alla nomina;
  - b) alcuni soggetti hanno richiesto che sia riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal mercato della capacità, per considerare i maggiori vincoli connessi alla nomina automatica prioritaria;
  - c) Terna ha manifestato una preferenza per un approccio congiunto, segnalando, tra l’altro, che l’approccio disgiunto ipotizzato nel documento per la consultazione 274/2021/R/eel avrebbe un significativo impatto sul processo di nomina e,

conseguentemente, in termini di sviluppo dei sistemi, proprio nella fase delicata dell'imminente avvio del periodo di consegna del mercato della capacità;

- per quanto attiene al caso di ammissione dell'impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta al regime di reintegrazione, diversi partecipanti alla consultazione ritengono preferibile, in luogo dell'approccio congiunto, l'applicazione esclusiva del regime di reintegrazione;
- la maggior parte dei soggetti condivide in linea di principio gli orientamenti dell'Autorità in merito ai raggruppamenti di impianti essenziali e agli adattamenti della disciplina di essenzialità in vista dell'integrazione del mercato elettrico italiano nel sistema europeo di *coupling* del mercato infragiornaliero.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- apportare alcune modifiche e integrazioni alla disciplina sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, al fine di tenere conto dell'avvio del periodo di consegna del mercato della capacità e dell'attuazione in Italia del *coupling* unico del mercato infragiornaliero;
- rispetto a quanto ipotizzato nel documento per la consultazione 274/2021/R/eel per un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta, adottare le seguenti previsioni:
  - a) in sede di adesione al regime contrattuale o di presentazione dell'istanza di ammissione al regime di reintegrazione, l'utente del dispacciamento che sia anche assegnatario nel mercato della capacità può richiedere all'Autorità e a Terna che, per il periodo di assoggettamento al regime contrattuale o al regime di reintegrazione, detto impianto sia integralmente escluso dal novero della capacità nominabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi del mercato della capacità e, in caso di esercizio della facoltà appena descritta, può altresì richiedere all'Autorità e a Terna, per il citato periodo di assoggettamento, una riduzione dell'impegno di capacità per una quantità non superiore alla CDP delle unità dell'impianto considerato; in questo modo, ove compatibile con il proprio impegno nel mercato della capacità e con il proprio portafoglio di capacità qualificata, l'utente del dispacciamento interessato può escludere *ab origine* il rischio di doppio pagamento, consentendo di applicare all'impianto esclusivamente la disciplina dell'essenzialità ed evitando conseguentemente il maggior grado di articolazione amministrativa connesso all'adozione di un approccio congiunto;
  - b) qualora l'utente del dispacciamento e l'assegnatario non coincidano al momento dell'adesione al regime contrattuale o della presentazione dell'istanza di ammissione al regime di reintegrazione e affinché l'esercizio delle facoltà di cui alla precedente lettera sia efficace, occorre che la volontà dell'esercizio sia espressa dall'assegnatario all'Autorità e a Terna entro il termine del comma 65bis.5 in caso di adesione al regime contrattuale o entro il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione dell'istanza di reintegrazione, rimanendo onere dell'utente del dispacciamento interessato condividere con l'assegnatario le



- informazioni relative all'impianto contenute nella comunicazione di cui al comma 65*bis*.3 e ogni altra informazione rilevante per consentire all'assegnatario l'eventuale esercizio delle citate facoltà;
- c) se non è richiesta l'esclusione dell'impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta dal novero della capacità nominabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi del mercato della capacità, è applicato:
- in caso di accoglimento dell'istanza di ammissione al regime di reintegrazione, l'approccio congiunto delineato nel documento per la consultazione 274/2021/R/eel;
  - in caso di adesione al regime contrattuale, l'approccio congiunto descritto alle lettere seguenti da d) a f); in questo modo, associando l'introduzione della facoltà di cui alla lettera a) e l'adozione dell'approccio congiunto in caso di mancato esercizio della stessa, si preserva l'obiettivo dell'esclusione del rischio di doppio pagamento, tenendo conto, nel contempo, delle osservazioni formulate dai partecipanti alla consultazione;
- d) per ciascuna ora, in luogo del corrispettivo di cui al comma 65*bis*.2, lettera b), relativo all'ora, all'utente del dispacciamento che aderisce al regime contrattuale con riferimento a un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta per il quale non sia stata esercitata la facoltà di cui alla precedente lettera a), è riconosciuto un corrispettivo pari al maggiore tra zero e la somma dei seguenti addendi:
- d.1) con il segno positivo, il corrispettivo di cui al comma 65*bis*.2, lettera b), relativo all'ora considerata;
- d.2) con il segno negativo, il prodotto, se positivo, tra:
- il premio medio ponderato – riferito all'ora - in esito alle fasi del mercato della capacità che sono relative a periodi di consegna che includono l'ora considerata e nelle quali l'assegnatario è risultato aggiudicatario di un impegno di capacità per la zona e la tipologia di CDP delle unità di produzione dell'impianto;
  - il minore tra la capacità nominata per l'ora considerata con riferimento alle unità di produzione dell'impianto ai fini della verifica degli obblighi di offerta del mercato della capacità, al netto della parte oggetto di inadempimento definitivo o finanziario, e la quantità di potenza a salire effettivamente resa disponibile nel MSD, nella stessa ora e in relazione alle medesime unità, per adempiere agli obblighi del regime contrattuale e rilevante per il calcolo del corrispettivo di cui al comma 65*bis*.2, lettera b);

in tal modo, si esclude il doppio pagamento, preservando la remunerazione fissa del regime contrattuale e assicurando che, come previsto per il vigente regime contrattuale, non assuma valori negativi; inoltre, nel calcolo del corrispettivo non si tiene convenzionalmente conto del corrispettivo variabile del mercato della capacità, anche per la parte attinente alle quote di capacità *CDP<sub>cv</sub>* dell'impianto alle quali sono associati ricavi da mercato a pronti, in considerazione del fatto che le quantità soggette agli obblighi del regime contrattuale sono offerte a un prezzo

- massimo a salire che, secondo un'impostazione consolidatasi negli anni, è determinato, come il prezzo di esercizio del mercato della capacità, in funzione del costo variabile standard di un impianto turbogas a ciclo aperto;
- e) ai fini dell'applicazione del regime contrattuale, non sono considerate le partite economiche del mercato della capacità relative all'impianto diverse dal corrispettivo fisso;
- f) se, con riferimento a una data ora, la condizione di presenza o assenza di un corrispettivo fisso associato all'impianto si modifica in data successiva al termine per il pagamento delle fatture relative al periodo dell'ora considerata, la rivalutazione del corrispettivo fisso rilevante per l'applicazione del regime contrattuale è effettuata in occasione della prima fatturazione prevista dal citato regime successiva alla menzionata data o, nel caso in cui non sia prevista detta fatturazione, in occasione di un'apposita fatturazione da svolgersi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'ora considerata; la rivalutazione è condizionata all'effettivo trasferimento finanziario, da (a) Terna all'assegnatario (dall'assegnatario), del corrispettivo fisso oggetto di rivalutazione;
- in merito ai raggruppamenti di impianti essenziali e all'integrazione del mercato elettrico italiano nel sistema europeo di *coupling* del mercato infragiornaliero, modificare e integrare la disciplina di essenzialità secondo l'impostazione consultata con il documento per la consultazione 274/2021/R/eel; a tal proposito, si precisa che, nel caso di risorse essenziali assoggettate ai regimi tipici (ordinario e di reintegrazione), si prevede che le offerte di vendita e di acquisto formulate dall'utente del dispacciamento nel MI nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna e in relazione a periodi rilevanti e quantità per cui le menzionate risorse sono classificate come indispensabili da Terna siano presentate - a prezzo pari al prezzo limite tecnico massimo e minimo rispettivamente in acquisto e in vendita - esclusivamente nelle sessioni d'asta del citato mercato (MI-CRIDA), in continuità con la disciplina vigente, in quanto:
    - prezzi diversi da quelli sopra citati non assicurerebbero l'accettazione delle relative offerte;
    - l'offerta ai prezzi sopra citati sul mercato a negoziazione continua esporrebbe al rischio di incremento dell'onerosità delle risorse essenziali, concentrando il valore delle offerte su singoli soggetti per la cui selezione assumerebbe un ruolo significativo il momento di inserimento delle offerte

## **DELIBERA**

1. di apportare alla deliberazione 111/06 le integrazioni di seguito indicate, prevedendo che le stesse entrino in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento:
  - al comma 1.1, dopo la definizione di "impianto di produzione" è aggiunta la seguente definizione:

- “impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta** è un impianto di produzione che, oltre a essere parzialmente o integralmente qualificato ai fini del mercato della capacità per un dato periodo di consegna, rientra, per il medesimo periodo o parte di esso, nel novero delle risorse essenziali che possono essere assoggettate a uno dei regimi di essenzialità con provvedimento successivo al ventesimo giorno precedente alla data della procedura concorsuale del mercato della capacità avente ad oggetto il citato periodo di consegna;”;
- dopo il comma 63.11 sono aggiunti i commi seguenti: “
    - 63.11.1 Per un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta, in sede di presentazione dell’istanza di ammissione al regime di reintegrazione, l’utente del dispacciamento che, nel mercato della capacità, sia anche l’assegnatario titolare del medesimo impianto può richiedere all’Autorità e a Terna che, per l’eventuale periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione, detto impianto sia integralmente escluso dal novero della capacità nominabile ai fini dell’assolvimento degli obblighi del mercato della capacità.
    - 63.11.2 In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 63.11.1, l’utente del dispacciamento può altresì richiedere all’Autorità e a Terna, per l’eventuale periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione, una riduzione dell’impegno di capacità per una quantità non superiore alla CDP delle unità dell’impianto considerato.
    - 63.11.3 Per un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta, se l’utente del dispacciamento dell’impianto e l’assegnatario titolare dello stesso nel mercato della capacità non coincidono al momento della presentazione dell’istanza di ammissione al regime di reintegrazione, affinché l’esercizio delle facoltà di cui ai commi 63.11.1 e 63.11.2 sia efficace occorre che la volontà dell’esercizio sia espressa dall’assegnatario all’Autorità e a Terna entro il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione dell’istanza di reintegrazione, rimanendo onere dell’utente del dispacciamento interessato condividere con l’assegnatario le informazioni rilevanti per consentire allo stesso l’eventuale esercizio delle citate facoltà.
    - 63.11.4 In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 63.11.1 o della corrispondente facoltà di cui al comma 63.11.3, non si applica all’impianto il comma 65.35 per il periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione.”;
  - dopo il comma 65.34 è aggiunto il comma seguente: “
    - 65.35 Fatto salvo quanto previsto al comma 63.11.4, si applicano le seguenti disposizioni ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione di un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta ammesso al regime di reintegrazione:
      - a) i ricavi includono, con il segno positivo, il corrispettivo fisso del mercato della capacità, di cui alla successiva lettera b), e, con il segno

- negativo, il corrispettivo variabile dello stesso mercato, di cui alla successiva lettera c);
- b) in ciascuna ora del periodo di assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione, il corrispettivo fisso del mercato della capacità relativo all'impianto e rilevante per la reintegrazione è pari al prodotto, se positivo, tra:
1. il premio medio ponderato – riferito all'ora - in esito alle fasi del mercato della capacità che sono relative a periodi di consegna che includono l'ora considerata e nelle quali l'assegnatario è risultato aggiudicatario di un impegno di capacità per la zona e la tipologia di CDP delle unità di produzione dell'impianto;
  2. la capacità nominata per l'ora considerata con riferimento alle unità di produzione dell'impianto ai fini della verifica degli obblighi di offerta, al netto della parte oggetto di inadempimento definitivo o finanziario;
- c) in ciascuna ora del periodo di assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione, a condizione che il corrispondente corrispettivo fisso di cui alla precedente lettera b) sia positivo, si include nel calcolo del corrispettivo di reintegrazione il corrispettivo variabile del mercato della capacità relativo all'impianto, per un importo pari al prodotto tra:
1. il corrispettivo variabile dell'impianto limitatamente alla parte attinente alle quote di capacità  $CDP_{cv}$  (capacità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile) dell'impianto alle quali sono associati ricavi da mercato a pronti (mercati dell'energia, mercato per il servizio di dispacciamento e piattaforme europee di bilanciamento);
  2. il rapporto tra la capacità nominata per l'ora considerata con riferimento alle unità di produzione dell'impianto ai fini della verifica degli obblighi di offerta al netto della parte oggetto di inadempimento definitivo o finanziario e la medesima capacità al lordo della parte oggetto di inadempimento definitivo o finanziario;
- d) ai fini della reintegrazione, non sono considerate le partite economiche del mercato della capacità relative all'impianto diverse dai corrispettivi di cui alle precedenti lettere b) e c) (es. penali e corrispettivi di riallocazione, che costituiscono oneri derivanti da condotte inadempienti dell'assegnatario);
- e) se, con riferimento a una data ora, la condizione di presenza o assenza di un corrispettivo fisso del mercato della capacità associato all'impianto si modifica in data successiva al termine per il pagamento delle fatture relative al mese dell'ora considerata, la rivalutazione delle partite economiche del mercato della capacità rilevanti per la reintegrazione è effettuata dopo la fine dell'anno che include detta ora,

in sede di determinazione del corrispettivo di reintegrazione; la rivalutazione è condizionata all'effettivo trasferimento finanziario, da (a) Terna all'assegnatario (dall'assegnatario), del corrispettivo fisso oggetto di rivalutazione.”;

- alla fine del comma 65*bis*.4 sono aggiunte le seguenti parole:  
“Inoltre, i citati elementi includono anche le informazioni sul mercato della capacità necessarie per la stima dell'effetto di contrazione del rischio di esercizio di potere di mercato da parte dell'utente del dispacciamento derivante dagli impegni del mercato della capacità.”;
- dopo il comma 65*bis*.7 sono aggiunti i commi seguenti: “  
65*bis*.8 Per un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta, in occasione dell'eventuale comunicazione dell'interesse a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65*bis*.5 per un impegno a salire per minimo o altri servizi, l'utente del dispacciamento che, nel mercato della capacità, sia anche l'assegnatario titolare del medesimo impianto può richiedere all'Autorità e a Terna che, per il periodo di assoggettamento al regime di cui al presente articolo, detto impianto sia integralmente escluso dal novero della capacità nominabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi del mercato della capacità.  
65*bis*.9 In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 65*bis*.8, l'utente del dispacciamento può altresì richiedere all'Autorità e a Terna, per l'eventuale periodo di assoggettamento al regime di cui al presente articolo, una riduzione dell'impegno di capacità per una quantità non superiore alla CDP delle unità dell'impianto considerato.  
65*bis*.10 Per un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta, se l'utente del dispacciamento dell'impianto e l'assegnatario titolare dello stesso nel mercato della capacità non coincidono al momento della dell'eventuale comunicazione dell'interesse a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65*bis*.5 e affinché l'esercizio delle facoltà di cui ai commi 65*bis*.8 e 65*bis*.9 sia efficace, occorre che la volontà dell'esercizio sia espressa dall'assegnatario all'Autorità e a Terna entro il termine per la citata comunicazione, rimanendo onere dell'utente del dispacciamento interessato condividere con l'assegnatario le informazioni relative all'impianto contenute nella comunicazione di cui al comma 65*bis*.3 e ogni altra informazione rilevante per consentire allo stesso l'eventuale esercizio delle citate facoltà.  
65*bis*.11 In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 65*bis*.8 o della corrispondente facoltà di cui al comma 65*bis*.10, non si applica all'impianto il comma 65*bis*.12 per il periodo di assoggettamento al regime di cui al presente articolo.  
65*bis*.12 Fatto salvo quanto previsto al comma 65*bis*.11, a un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta assoggettato al regime di cui al presente articolo per un impegno a salire per minimo o altri servizi si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per ciascuna ora, in luogo del corrispettivo di cui al comma 65bis.2, lettera b), relativo all'ora, all'utente del dispacciamento che aderisce al regime di cui al presente articolo è riconosciuto un corrispettivo pari al maggiore tra zero e la somma dei seguenti addendi:
    1. con il segno positivo, il corrispettivo di cui al comma 65bis.2, lettera b), relativo all'ora;
    2. con il segno negativo, il prodotto, se positivo, tra:
      - 2.1 il premio medio ponderato – riferito all'ora - in esito alle fasi del mercato della capacità che sono relative a periodi di consegna che includono l'ora considerata e nelle quali l'assegnatario è risultato aggiudicatario di un impegno di capacità per la zona e la tipologia di CDP delle unità di produzione dell'impianto;
      - 2.2 il minore tra la capacità nominata per l'ora considerata con riferimento alle unità di produzione dell'impianto ai fini della verifica degli obblighi di offerta del mercato della capacità, al netto della parte oggetto di inadempimento definitivo o finanziario, e la quantità di potenza a salire effettivamente resa disponibile nel MSD, nella stessa ora e in relazione alle medesime unità, per adempiere agli obblighi del regime di cui al presente articolo e rilevante per il calcolo del corrispettivo di cui al comma 65bis.2, lettera b);
  - b) ai fini dell'applicazione del regime di cui al presente articolo, non sono considerate le partite economiche del mercato della capacità relative all'impianto diverse da quella citata alla precedente lettera a);
  - c) se, con riferimento a una data ora, la condizione di presenza o assenza di un corrispettivo fisso del mercato della capacità associato all'impianto si modifica in data successiva al termine per il pagamento delle fatture relative al periodo dell'ora considerata, la rivalutazione del corrispettivo fisso rilevante per l'applicazione del regime di cui al presente articolo è effettuata in occasione della prima fatturazione prevista dal citato regime successiva alla menzionata data o, nel caso in cui non sia prevista detta fatturazione, in occasione di un'apposita fatturazione da svolgersi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'ora considerata; la rivalutazione è condizionata all'effettivo trasferimento finanziario, da (a) Terna all'assegnatario (dall'assegnatario), del corrispettivo fisso oggetto di rivalutazione.”;
- dopo il comma 77.47, è aggiunto il comma seguente: “  
77.48 Nell'anno 2021, il termine di cui al comma 65bis.4 è prorogato al 10 settembre.”;



2. di apportare alla deliberazione 111/06 le modifiche e integrazioni di seguito indicate, prevedendo che le stesse entrino in vigore a decorrere dall'adesione dei confini zonal italiani al *coupling* infragiornaliero europeo, come stabilita in modo coordinato dai partner del progetto XBID:
  - ai commi 64.2 e 64.3, le parole “mercato di aggiustamento” sono sostituite dalla parola “MI-CRIDA”;
  - al comma 64.4, le parole “di aggiustamento” sono sostituite dalla parola “infragiornaliero”;
  - i commi 64.5 e 64.6 sono sostituiti dai commi seguenti: “
    - 64.5 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del comma 64.2 nei mercati di cui al comma 64.3 è pari al prezzo limite tecnico minimo.
    - 64.6 Il prezzo unitario delle offerte di acquisto definite ai sensi del comma 64.2 nei mercati di cui al comma 64.3 è pari al prezzo limite tecnico massimo.”;
  - al comma 65.1, le parole “mercato di aggiustamento” sono sostituite dalla parola “MI-CRIDA”;
  - al comma 65.1, le parole da “dati i programmi post-MI” alla fine del comma sono sostituite dalle parole seguenti:

“dato, per ciascuna delle menzionate unità, il più recente programma intermedio cumulato disponibile prima dell’esecuzione della sottofase di MSD ex ante che include il periodo rilevante considerato, a condizione, tuttavia, di non determinare una variazione della somma complessiva dei citati programmi delle suddette unità in ciascun periodo rilevante.”;
  - al comma 65.2, le parole “sui mercati dell’energia offerte di vendita a un prezzo pari a zero od offerte di acquisto senza indicazione di prezzo” sono sostituite dalle parole seguenti:

“sul mercato del giorno prima e sul MI-CRIDA offerte di vendita a un prezzo pari al prezzo limite tecnico minimo od offerte di acquisto al prezzo limite tecnico massimo,”;
  - al comma 65.2, le parole “mercato infragiornaliero”, che si ripetono due volte, sono sostituite dalla parola “MI-CRIDA”;
  - al comma 65bis.2, le parole “programma post-MA di immissione”, che si ripetono due volte, sono sostituite dalle seguenti parole:

“più recente programma intermedio cumulato disponibile prima dell’esecuzione della sottofase di MSD ex ante che include il periodo rilevante considerato”;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche e integrazioni indicate ai punti 1 e 2, sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

7 settembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*